



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 02/04/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI 26 marzo 2015, n. 121

Individuazione turnazioni stazioni di servizio autostradali in occasione dello sciopero nazionale dal 31 marzo al 1° aprile 2015.

Il giorno 26 marzo 2015, in Bari, nella sede di Corso Sonnino, n. 177,

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUMATORI

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore della P.O. "Sviluppo Rete Carburanti, Oli minerali", responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata con legge 11 aprile 2000, n. 83, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge" dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, del diritto di sciopero e del godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, in particolare in alcuni servizi, tra cui vi è quello che concerne la tutela della libertà di circolazione, e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili;

La Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 01/94 del 19.07.2001 e pubblicata in G.U.

n. 179 del 3.8.2001, e in particolare il punto 8 stabilisce che durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge 146/1990 e alla lettera c) precisa che:

- le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore ad una ogni cento chilometri;
- l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata l'apertura, dovrà essere effettuata dai Presidenti delle Regioni interessate o da un loro delegato;

La nota del Ministero degli Interni del 5 febbraio 2007, prot. n. 13218/111, con la quale si richiama la regolamentazione sopra citata e si ribadisce che "devono restare aperte un numero minimo di stazioni di servizio individuate, per quanto riguarda la rete autostradale, dai Presidenti delle Regioni";

ATTESO

- che con D.G.R. n. 812 del 3.5.2011 è stato recepito il contenuto del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 3 marzo 2011, recante "Disciplina unitaria delle regioni per le turnazioni degli impianti autostradali in caso di sciopero", in cui sono indicate tutte le aree di servizio autostradali presenti sul territorio nazionale, tra cui anche i 22 impianti ubicati sul territorio della Regione Puglia, e la loro suddivisione in tre turnazioni denominate A), B) e C), ognuna delle quali serve a garantire il servizio per ogni sciopero, indipendentemente dal numero di giorni di astensione dal servizio;

- Che con la medesima D.G.R. sono state confermate le opportune turnazioni nella Regione Puglia riportando nello specifico la suddivisione tra i turni A), B) e C) dei vari impianti autostradali Pugliesi che a rotazione dovranno rimanere aperti;

VISTO

la nota prot. n. 0206720 del 24.3.2015 con la quale la Regione Marche (cui compete il coordinamento in materia di carburanti), in considerazione che il coordinamento Nazionale Unitario di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Ficisc/Anisa ha proclamato uno sciopero generale con relativa chiusura degli impianti di rifornimento sulla rete autostradale dal 31 marzo al 1° aprile 2015, ha individuato nel turno B) quello che dovrà garantire il servizio autostradale;

ATTESO

che l'elenco degli impianti autostradali individuati dalla D.G.R. n. 812/2011, ricadenti nel turno B), sono quelli appresso indicati:

RITENUTO

sulla base della D.G.R. n. 812/2011 di provvedere a dare comunicazione ai soggetti pubblici e privati interessati della turnazione 3), atta a garantire il servizio per lo sciopero degli impianti autostradali dal 31 marzo al 1° aprile 2015, così come comunicato dalla Regione coordinatrice della materia nell'ambito della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e

dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Responsabile della P.O.

Michele Dileone

Ravvisato di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata.
2. Di individuare gli impianti di distribuzione carburanti che sulla rete autostradale pugliese dovranno rimanere aperti in occasione dello sciopero nazionale dal 31 marzo al 1° aprile 2015, ricadenti nel turno B), come appresso indicati:
3. Di dare comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Prefetti di Bari e Foggia ed ai sindacati interessati, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.
5. di rendere pubblico ai sensi di legge il presente provvedimento, redatto in originale, all'Albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it.
6. Il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
7. il presente atto viene trasmesso in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale e ai gestori degli impianti interessati a mezzo pec registrata presso la Camera di Commercio.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4, della legge 07.08.1990, n. 241, si comunica agli interessati che, qualora ritenuto opportuno, avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento, ovvero entro 120 (centoventi) giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Dirigente del Servizio

Teresa Lisi
